



Prot. n. 00175/GDM/pm

Roma, 7 Maggio 2010

Egregio
Sig. Presidente della Giunta esecutiva

Egregi
Sigg.ri Consiglieri nazionali

Egregio
Sig. Revisore dei Conti

A tutti i
Consigli compartimentali
degli Spedizionieri doganali

Spett.le
ANASPED

Spett.le
ASSOCAD

LORO SEDI

OGGETTO: Computo periodi iscrizione registro ausiliari.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa il computo del periodo valido ai fini del requisito previsto dall'art. 46 del TULD.


Al riguardo, in base alla circolare n. 182 del 15 marzo 1976, che si allega, l'amministrazione ha chiarito che deve intendersi data iscrizione nell'elenco la data di prima ammissione in dogana e cioè la data di presentazione dell'atto di sottomissione dello spedizioniere doganale interessato.

Ai fini del computo del periodo valido, possono essere considerati cumulativamente anche periodi non consecutivi.

Tali principi risultano enunciati in una sentenza emessa dal TAR Lazio che si allega.

Cordiali saluti.

All. dette/

IL PRESIDENTE
Giovanni De Mari




Sen. 8165/01

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. proposto da
rappresentato e difeso dagli avvocati Gregorio Leone, Anna Laura
Ferrario ed Ernesto Mucci, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, Via Germanico n.146;

contro

MINISTERO DELLE FINANZE – Dipartimento delle Dogane
Direzione Generale dei Servizi Doganali, in persona del Ministro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

del decreto direttoriale prot. n.957/V S.D. in data 14 giugno 2000, con
cui il ricorrente è stato escluso dall'esame per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o dipendente,
ivi compreso, eventualmente, il decreto direttoriale 12/12/1996 con cui
sono stati indetti gli esami per il conseguimento della predetta patente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;



[Handwritten signature]

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 7 febbraio 2001, il Cons. Francesco Giordano;

Uditi, altresì, gli avv. G. Leone e E. Mocci per il ricorrente e l'avv. dello Stato Aiello per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'istante ha partecipato, con esito positivo, agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, di cui al bando indetto con decreto direttoriale 12/12/1996, pubblicato nella G.U. della Repubblica, 4^a serie speciale, n.2 del 7/1/1997.

Avverso il provvedimento, con cui il direttore generale del dipartimento dogane lo ha escluso dai predetti esami ad oltre un anno di distanza dall'avvenuto superamento della prova orale, l'interessato insorge con l'odierno gravame che risulta affidato alle seguenti censure:

Violazione dell'art.51 DPR 23/1/1973, n.43 T.U.L.D. - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei presupposti.

Premesso un breve *excursus* della normativa che disciplina l'attività degli spedizionieri doganali e del personale ausiliario che coadiuva gli stessi nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, l'istante assume che la pratica richiesta per l'espletamento dell'esame deve essere stata svolta per un periodo non inferiore a due anni, ma non



necessariamente per un periodo continuativo, né tanto meno con carattere attuale, cioè sussistente al momento della pubblicazione del bando.

Si rileva, al riguardo, che il ricorrente ha maturato un'iscrizione di quasi tre anni nel registro, ex art.46, fino alla data del 31/12/1996, e che, pur prescindendo dalla circostanza che non potrebbe essere messa in discussione l'attualità del tirocinio, considerata la brevissima *vacatio* (appena una settimana) fra la data di cancellazione e quella di pubblicazione del bando d'esame (7/1/1997), l'interessato ha continuato, anche durante tale breve periodo, ad esercitare la rappresentanza in dogana nella forma "indiretta" a far tempo dal 7/1/1997, in qualità di impiegato di III categoria legato da vincolo contrattuale con la s.p.a. (lavoro subordinato).

In ultima analisi, potrebbe ritenersi affetta da illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 35 Cost., la disposizione (art.51 T.U.L.D.) in conformità della quale è stato formulato il bando d'esame, stante che, pur avendo compiuto il periodo biennale di apprendistato, l'esponente si troverebbe escluso non per fatto proprio, bensì per fatto (volontario o involontario) del terzo.

Concludendo, l'intimante confida nell'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese ed agli onorari di causa.

In una memoria depositata dopo la sua costituzione in giudizio, la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, chiedendone, comunque, il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

DIRITTO

Il ricorso all'esame merita accoglimento, alla stregua della ravvisata fondatezza delle assorbenti censure di violazione di legge (art.51 T.U.L.D.) e di eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

Si promette che il ricorrente è stato escluso dall'esame *de quo* "in quanto al 7 gennaio 1997, data di pubblicazione del decreto direttoriale 12 dicembre 1996, non risultava iscritto nel registro circoscrizionale del personale ausiliario, di cui all'art.46 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, come, invece, disposto dall'articolo 51 del medesimo Testo unico e dall'art.2 del bando d'esame."

La surriportata motivazione è tratta dall'art.2 del bando che, a sua volta, riproduce il disposto dell'art.51 del D.P.R. n.43/73 il quale, appunto, prescrive l'iscrizione da almeno due anni, alla data di pubblicazione del decreto di indizione degli esami, in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi del precedente art.46, vale a dire in un registro in cui, per ciascuna direzione di circoscrizione doganale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima.

Sembra, dunque, che la lettera della legge non deponga a favore del ricorrente e conduca alla sua inevitabile esclusione, sulla base del mancato possesso del requisito di attualità dell'iscrizione nel registro circoscrizionale del personale ausiliario, ancorchè, come dichiarato in ricorso, l'interessato possa far valere un'anzianità di iscrizione in tale registro per un periodo quasi triennale.



Sennonchè, ritiene il Collegio che l'esegesi riferita all'argomento meramente letterale del testo normativo non esaurisca la gamma delle possibili sue interpretazioni, stante che il significato ad esso attribuito dall'Amministrazione si rivela illogico e privo di una razionale giustificazione, oltre che in contrasto col consolidato principio giurisprudenziale che, tra due o più possibili interpretazioni della stessa disposizione, privilegia quella che maggiormente appare conforme al dettato costituzionale.

Se, invero, la *ratio* della norma risponde alla finalità di consentire l'esercizio della professione di spedizioniere doganale ad aspiranti che, ad un'adeguata preparazione ed esperienza di lavoro, uniscano anche un positivo apprezzamento da parte dell'Amministrazione della pratica professionale compiuta, in guisa da giustificare il rapporto fiduciario sotteso all'iscrizione nel registro degli ausiliari, deve propendersi per una chiave di lettura della prescrizione di legge che si affidi ai criteri interpretativi logico-sistematico e teleologico, diversi ed ulteriori rispetto a quello utilizzato dall'Autorità emanante.


In tale ottica appare ragionevole sostenere che il legislatore abbia inteso richiedere un'iscrizione almeno biennale nel registro degli ausiliari, non necessariamente in atto al momento della pubblicazione del decreto di indizione degli esami finalizzati al conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ove si consideri che, nell'analoga situazione relativa agli aspiranti spedizionieri doganali laureati in materie giuridiche e/o economiche (art.6, comma 2 L.25/7/2000, n.213), è stabilito che gli interessati sono tenuti a sostenere il solo colloquio e non anche le prove

scritte, ma devono comunque far valere il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui è causa per almeno un biennio.

Del pari, è prescritto l'aver prestato servizio per almeno due anni, con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero in qualità di ufficiale o sottufficiale, per gli aspiranti provenienti, rispettivamente, dall'Amministrazione delle dogane o dalla Guardia di Finanza, i quali sono esonerati dal requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari (art.51, primo comma -secondo allinea D.P.R. n.43/73, cit.).

Così come, dal canto suo, l'ordinamento forense (R.D.L. 27/11/1933, n.1578) richiede, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori legali (ora avvocati), il compimento della prescritta pratica minima biennale entro il giorno 10 del mese di novembre (cfr. combinato disposto degli artt.17, comma 1,- punto 5° e 19, ultimo comma), ma non già l'attualità di tale tirocinio alla data di indizione degli esami di abilitazione.

Il che induce logicamente a concludere -pena, altrimenti, l'insorgere di seri dubbi di legittimità della norma che qui interessa, in riscontro ai parametri costituzionali di cui agli artt.3, 4, 35 e 97 Cost.- che il legislatore abbia voluto senz'altro garantire l'accesso all'attività di spedizioniere doganale a candidati in possesso, in ogni caso, di un congruo bagaglio culturale e professionale, rapportato ad un arco temporale non inferiore al biennio, ma senza imporre né la continuità né l'attualità del periodo di iscrizione nel registro degli ausiliari degli spedizionieri doganali, abilitati ad operare nella circoscrizione di riferimento.



Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, con assorbimento delle residue doglianze, all'accoglimento del proposto gravame ed al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Va, invero, disattesa l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del gravame sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ove si tenga presente che la mancata, tempestiva impugnazione del bando d'esame si rivela giustificata da un assunto ermeneutico, condiviso dal Collegio, che non richiedeva l'eliminazione dell'atto dall'ordinamento giuridico, per la parte ritenuta asseritamente lesiva dell'interesse azionato dall'odierno ricorrente.

Quanto alle spese, si rinvengono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2001, con l'intervento dei signori Magistrati:

Agostino	ELEFANTE	Presidente
Bruno Rosario	POLITO	Consigliere
Francesco	GIORDANO	Consigliere rel. est.

Agostino Elefante
Francesco Giordano

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

6-10-01


IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Colucci



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II

Add. 6-10-01 copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
Giudice
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 252.



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA
Colucci



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Roma, 15 marzo 1976

Div. VIII

Prot. (764)

CIRCOLARE
VIII/1976/182/Dog/000

OGGETTO: Art. 44 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43. Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti all'albo.-

- Ai Compartimenti doganali;
- Alle Circostrizioni doganali;
- Ai Consigli Compartimentali degli Spedizionieri doganali;
- e, per conoscenza:
- Alle Intendenze di Finanza;
- Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali
Via XX settembre =ROMA=
- Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri doganali (ANASPED)
Via Cernaia 35 =ROMA=
- Alla Federazione Nazionale dei Procuratori doganali
Via Teglio 2 =MILANO=

L'art. 44 del T.U. delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n° 43, prevede l'istituzione di un apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali. In tale elenco devo no essere iscritti tutti gli spedizionieri doganali non iscritti all'albo, i quali svolgono la propria attività come coadiutori di spedizionieri doganali liberi professionisti ovvero come dipendenti del proprietario delle merci.

Con circolare n° 614 (prot. 4125-II) del 20 giugno 1973 fu rono dettati i criteri per il rilascio delle speciali patenti di spedizionario doganale, previste dall'art. 126 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ai procuratori di commercianti o di

spedizionieri doganali i quali alla data del 30 giugno 1971 risultavano in tale loro qualità ammessi ad operare in Dogana, ma venne fatta riserva (pag. 7 circolare citata) di emanare successivamente definitive disposizioni circa le modalità di compilazione e tenuta degli elenchi previsti dal predetto art. 44 del T.U..

Considerato ora che, sulla base delle disposizioni impartite dalla scrivente, è stata data attuazione all'art. 126 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, e successive modificazioni, e che risulta ormai raggiunto un assetto definitivo nella composizione della categoria interessata presso ogni Consiglio compartimentale, questo Ministero ritiene opportuno, a scioglimento della riserva prima richiamata, che si proceda alla costituzione dell'elenco previsto dal menzionato art. 44 con uniformità di indirizzo sia per i criteri di formazione sia per quelli di tenuta degli elenchi medesimi presso tutti i Consigli compartimentali.

L'elenco di cui trattasi verrà vidimato dal Capo del Compartimento doganale competente o da un suo delegato e dovrà contenere:

- tutti i nominativi degli spedizionieri non iscritti nell'albo professionale, indicati negli artt. 42 e 43 - I comma - del T.U. delle leggi doganali, in ordine alfabetico e con progressione numerica per ogni sede di Consiglio compartimentale, corredati dalla data d'iscrizione nell'elenco, dalle generalità complete e dalle indicazioni relative alla residenza ed al domicilio;
- tutti gli estremi (numero, data, ufficio di rilascio etc.) relativi alla speciale patente prevista dall'art. 126 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, o tutti i possibili elementi concernenti il titolo abilitante all'attività svolta, con speciale riferimento alla procura ad operare in dogana ed alle necessità di accertamento delle eventuali responsabilità (data e sintetico contenuto della procura e dei suoi limiti - generalità complete e domicilio del proprietario

- ... della merce o dello spedizioniere dante causa etc.);
- ufficio doganale di accreditamento per il compimento delle operazioni doganali;
- annotazioni varie relative allo "status" dell'operatore (sospensione, revoca, deroga all'obbligo di residenza, etc.);
- con apposita stampigliatura e la dicitura "cancellato" verrà annotata la definitiva cancellazione dall'elenco ed il motivo che l'ha determinata (es. revoca, trasferimento, morte, etc.);
- le variazioni predette annotata in via definitiva sull'elenco (trasferimento, revoca, morte) devono essere riportate, ove possibile, sulla tessera di riconoscimento dell'operatore, istituita con circolare n° 7335 Div. VIII del 17 luglio 1975 o su eventuali autorizzazioni equipollenti in suo possesso.

Si reputa opportuno aggiungere che saranno conservate agli atti del Consiglio Compartimentale in appositi fascicoli personali tutti i documenti relativi agli operatori iscritti nell'elenco in questione, osservando particolare diligenza specialmente per la tenuta e le variazioni degli elementi idonei alla precisa individuazione delle persone (generalità e domicilio degli interessati e dei loro danti causa).

Ogni modificazione nell'elenco sarà disposta dall'Amministrazione finanziaria o dovrà ad essa essere, comunque, comunicata.

Ai fini di una migliore funzionalità dei servizi doganali in relazione alla tenuta dell'elenco di cui trattasi, sarà opportuno che presso i Compartimenti doganali venga istituita apposita rubrica ripartita per Circoscrizioni doganali - corrispondente ai nominativi iscritti nell'elenco - da cui risultino gli operatori indicati nell'art. 44 del T.U. accreditati presso le diverse Dogane dipendenti.

Sembra opportuno chiarire, con l'occasione, che il preciso disposto dell'art. 44 citato esclude che possano essere compresi

nell'elenco di cui trattasi gli spedizionieri doganali iscritti nell'Albo professionale. Ciò stante, prima di procedere all'iscrizione degli operatori, nell'elenco predetto, dovrà essere accertato che per ciascuno di essi non esistano le sopra citate condizioni ostative.

Giova soggiungere a tale proposito che la data d'iscrizione nell'elenco dovrà essere quella di prima ammissione in Dogana, così come prescritta dall'art. 126 - II comma - del D.P.R. 18 febbraio 1971, n° 18.

Con l'occasione, al fine di realizzare una situazione di certezza dei rapporti amministrativi nel particolare settore interessato, si raccomanda di completare tutte le pratiche in corso relative al rilascio della speciale patente prevista dal citato art. 126 entro il 31 dicembre 1975.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.-

IL DIRETTORE GENERALE

